

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Nella persona della dr.ssa Giulia Franco all'udienza del 24.03.2026, mediante lettura di dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta n. 2836/25 R.A.C. promossa da:

MIZZONI ASSUNTA (C.F. MZZSNT48B46A720X), nata il 6/02/1948 a Boville Ernica (FR) ed ivi residente in via Colle San Paolo n.13, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cinelli (C.F. CNLNTN60D26F620U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monte San Giovanni Campano, via Valle, 68, giusta procura in atti;

Ricorrente Opponente

Contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. 00264560608), con sede in Piazza VI Dicembre, Frosinone – 03100, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Annarita Germani in qualità di funzionario di Polizia Locale delegato, giusta delibera di G.C. n. 326 del 20/10/2025

Opposto – resistente

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI: parti concludono riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

Il Giudice di pace, letti gli atti e i documenti di causa richiamati, rileva che la domanda di parte ricorrente è sufficientemente provata e pertanto va accolta. Con ricorso depositato in data 17/09/2025, la Sig.ra Mizzoni Assunta proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. R40 del 03/06/2025, notificatole in data 22/07/2025, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 158, comma 2 lett. g) del Codice della Strada, per aver lasciato in sosta l'autoveicolo Audi A1 tg. FB992EW nello spazio riservato alla sosta di veicoli per persone invalide, in Frosinone, P.zza Falcone e Borsellino.

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del verbale per inidoneità della segnaletica verticale in quanto il segnale indicante lo stallo riservato ai disabili era, al momento della sosta, totalmente occultato dalla vegetazione e, in particolare, dalla chioma di un albero, come documentazione fotografica in atti. Deduceva altresì che l'unico segnale visibile indicava un divieto di sosta temporaneo per una data successiva, estraneo alla contestazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone, contestando le deduzioni avversarie e sostenendo la piena legittimità dell'accertamento, in quanto la sanzione era stata elevata sulla base della segnaletica verticale presente e ben visibile. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso. Ammessa ed esperta la prova per testi, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa come da separato dispositivo. La controversia verte sulla visibilità della segnaletica stradale quale presupposto indispensabile per l'applicazione della sanzione amministrativa. L'obbligo per l'utente della strada di osservare le prescrizioni imposte dalla segnaletica, sancito dall'art. 146, comma 1, del cds, presuppone che tale segnaletica sia stata installata e mantenuta in modo da essere pienamente percepibile.

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada è esplicito al riguardo. L'art. 79, comma 1, stabilisce che: "Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto".

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante nell'affermare che la non visibilità della segnaletica, dovuta a cause quali l'usura, il danneggiamento o, come nel caso di specie, l'occultamento da parte di vegetazione, rende l'accertamento dell'infrazione illegittimo (cfr. Cass. civile sez. II, 19/12/2018,

n.32909) . Grava sull'ente proprietario della strada l'onere di assicurare la costante e piena visibilità dei segnali, provvedendo alla loro manutenzione e alla rimozione di eventuali ostacoli.

Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto l'inadeguatezza della segnaletica a causa della sua non visibilità, assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante.

Tale onere è stato pienamente assolto dall'opponente mediante la produzione di documentazione fotografica, dalla quale si evince chiaramente come il segnale verticale di parcheggio riservato a persone invalide fosse oscurato dalla chioma di un albero. Tale circostanza è stata, inoltre, corroborata dalla deposizione della teste Arseda Bodlli, la quale ha confermato l'invisibilità del segnale e la presenza di un'altra indicazione, non pertinente, che poteva indurre in errore l'automobilista.

Alla luce delle emergenze istruttorie , l'Amministrazione resistente si è limitata a una generica affermazione circa la visibilità del segnale, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno della propria tesi, né contestando specificamente la documentazione prodotta, ed è stata infine dichiarata decaduta dalla prova.

Il principio di legittimo affidamento dell'utente della strada impone che l'obbligo di rispettare una prescrizione sorga solo in presenza di una segnaletica chiara, visibile e non equivoca. Come affermato dalla Suprema Corte, "un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge" (Cass. civ., sez. VI, 29/03/2022, n. 10062) [*Tribunale Di Savona, Sentenza n.539 del 15 Luglio 2024*].

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il verbale di accertamento impugnato deve essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2836/2025 R.G. promossa da Mizzoni Assunta contro il Comune di Frosinone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto annulla il verbale di accertamento n. registro 3530/2025 – n. verbale R40, emesso dal Comando Polizia Locale di Frosinone.

CONDANNA il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 43,00 per esborsi e in € 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Frosinone, lì 10.04.2026.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Giulia Franco